

(51) Arch. Com. Torino. *Ordinati*, 1617. 9 gennaio. c. 2.

(52) Arch. Com. Torino. *Ordinati*, volume 168. 1617. 14 aprile. c. 44.

(53) Arch. Com. Torino. *Ordinati*, volume 169. 1618. 25 maggio. c. 28 v. e 38.

(54) Arch. Com. Torino. *Ordinati*, volume 169. 1618. 7 giugno. c. 39.

(55) Arch. Com. Torino. *Guardaroba quattro chiavi*, n. 24. mazzo 7. cat. 1. 1618. 8 ottobre. Memoriale a capi: « Questo non si può conceder, perchè havendo li affetionati et pronti al servitio sodisfatto non è ragionevole che gli inobedienti siano tollerati ».

(56) Arch. Com. Torino. *Ordinati*, volume 171. 1620. 27 luglio. c. 59 e 60.

A un altro ordine relativo alla nuova milizia. nel 1626 la Città chiedeva liberazione « poichè mantiene due compagnie alle porte col denaro delle gabelle donate in specie per questo et le guardie fano in ogni occasione non ostante li privilegi multiplicati contrati e concessioni... pei quali deve restar libera da ogni carico militare e personale »: *Ordinati*, volume 177. 1626. 21 ottobre. c. 48.

(57) L'accordo del 30 aprile 1567 aveva dichiarato che circa la fornitura delle armi per le milizie sarebbe stato sufficiente che la Città provvedesse « una provisione determinata, stabile et deputata per la qualità conveniente per li deputati et inolati nella militia, qual quantità S. A. ha limitato... di corsalette cento, arcobugi et morrioni ducento ». Ma anche in ciò come nell'obbligo di fornire carri e buoi per il trasporto delle munizioni. si avevano frequenti motivi di dissidio tra la Città e l'Autorità militare. Questa desidera che la Città rinnovi le armi già fornite. in parte perdute o guastate (*Ordinati*, vol. 137. 1587. 25 novembre. c. 93). e la Città muove lite ai capitani cui esse furono rimesse (vol. 139. 1589. 22 luglio. c. 40 v): si delibera di fare una guardaroba per la loro conservazione nella stanza dell'Armeria e dell'Arsenale (vol. 159. 1609. 14 maggio. c. 29) deputando taluno alla loro pulizia e facendone fare inventario (vol. 164. 1613. 25 aprile. c. 50): si delibera l'acquisto delle armi mancanti (vol. 158. 1608. 30 gennaio. c. 6). Ma quando il Governatore fa obbligo ai capi di casa di provveder corsaletti o moschetti « ...sendo città immune da questi carrighi » si delibera di ricorrere al Duca « facendo saper i privilegi di città » (vol. 170. 1619. 10 nov.. c. 111).

(58) Cfr. M. CHIAUDANO, *Per la storia degli ordinamenti della Civitas Taurini nel Secolo XIV*, estr. dalla Rassegna municipale « Torino », anno X. n. 3. marzo 1930.

(59) Cfr. D. BIZZARRI, op. cit.

(60) L'originale è nell'Archivio Comunale. *Guardaroba quattro chiavi*: pubblicato dal DUBOIN, *Raccolta per ordine di materia delle leggi, editti, ecc., emanati dai Sovrani della R. Casa*, tomo IX. pag. 286.

(61) Arch. Com. Torino. *Ordinati*, volume 133. 1583. 13 dicembre. c. 80 v.: mandato di scudi 25 d'oro per acquisto di stoffe per « uso del luogo del palazzo cui ordinariamente si tiene il Consiglio ».

(62) Nel vol. 142. 1592. degli *Ordinati*, a c. 13 è aggiunto un foglio in cui si legge. a firma del Giudice G. A. Filippa: « Non potendo hoggi di per causa dell'udienza et altre occupationi intervenire nel Consiglio di questa Città, sustituiamo in luogo nostro al detto Consiglio il sig. Petrino Rippis dottor di leggi et de signori Consiglieri. Torino li 16 marzo 1592 ». Analoga dichiarazione si ritrova in altro foglio. ivi. in data 14 luglio 1592: « Non potendo noi intervenir nel Consiglio che si ha da far domani... del che havemo havuto notitia solamente alle hore 18; et già doi giorni sono che da noi è stato stabilito et datto parola di partir questa sera per causa di commissione fattaci in una causa pendente avanti l'Ecc. Senato, per la qual già si è fatta ogni preparatione et spesa... » il Giudice Filippa delega il Rippis a supplirlo. Cfr. anche vol. 139. 1589. 2 ottobre. cc. 63-65: presiede il Giudice non essendo ancor giunto il Vicario: quando questi giunge. si allontana il Giudice « per dar udienza secondo il solito alli litiganti ».

(63) Cfr. ad es. Arch. Com. Torino. *Ordinati*, vol. 178. 1629. 21 giugno. c. 58: dovendo concorrere al mantenimento dei poveri ammalati fuori città si osserva dai deputati a trattare « non potendolo fare senza il Consiglio, sendo la città aggravatissima, e perciò esser negozio di Consiglio »: vol. 169. 1618. 25 giugno. c. 41: riferendo i Sindaci nella Congregazione la pretesa del Governatore di porgere lui al Duca. anzichè il Sindaco. la torcia con cui si dà fuoco al falò di S. Giovanni. si ordina. trattandosi di offesa alla città. di tenere il Consiglio.

(64) Cfr. ad es. vol. 165. 1614. 27 novem-